

copia



COMUNE di EDOLO

Provincia di Brescia

DELIBERAZIONE N. 10 DEL 28/04/2023

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Adunanza urgente di prima convocazione - Seduta pubblica

OGGETTO: APPROVAZIONE DELLE TARIFFE DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI) ANNO 2023 E PRESA D'ATTO DEL PEF PLURIENNALE 2022-2025 ANNUALITA' 2023.

L'anno **DUEMILAVENTITRE**, addì **VENTOTTO** del mese di **APRILE**, alle ore **21.00**, in video-conferenza, previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente Legge, vennero oggi convocati a seduta i Consiglieri Comunali.

All'appello risultano:

Cognome Nome	Presente	Assente
Masneri Luca		
Mossini Luciano		X
Calvi Piergiacomo Mario		
Tonini Michele		
Fioletti Carla		
Moratti Silvio		
Peduzzi Angelo		X
Casatti Siro		
Carettoni Francesco		
Moles Ivan		
Ramus Christian		
Albertelli Ivan Ferdinando		
Savardi Sebastiano		
Totale	11	2

Assessori esterni

	Presente	Assente
Rivetta Luca		X
Boninchi Roberto	X	
Totale	1	1

Partecipa il Segretario Comunale, Dott. Matteo Ausiliari, il quale provvede alla redazione del presente verbale, dando atto che la presente seduta si svolge in video-conferenza ai sensi del Regolamento comunale relativo allo svolgimento delle sedute del Consiglio e della Giunta comunale in video-conferenza, approvato con deliberazione CC n. 23 del 23/06/2021, tramite l'utilizzo di sistemi di collegamento audio/video idonei ad identificare i componenti partecipanti alla stessa ed a comprendere quanto da essi espresso, e la cui identificazione ed espressione di volontà viene certificata da me Segretario comunale con la sottoscrizione del presente verbale (strumento utilizzato per la odierna seduta software "GoToMeeting").

Riscontrata la validità della seduta dal numero degli intervenuti il Sindaco, Luca Masneri, assume la presidenza, dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio a deliberare sull'argomento di cui all'oggetto sopra indicato, posto al N. 3 dell'ordine del giorno.

OGGETTO: APPROVAZIONE DELLE TARIFFE DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI) ANNO 2023 E PRESA D'ATTO DEL PEF PLURIENNALE 2022-2025 ANNUALITA' 2023.

Il Sindaco introduce l'argomento spiegando che quest'anno è stato stimato dalla Società Valle Camonica Servizi S.r.l. un aumento previsionale dei costi di gestione del servizio ai sensi del PEF presentato al Comune. Ricorda che il PEF viene validato da un soggetto terzo esterno. Annuncia che l'intenzione della Amministrazione è di sterilizzare questi aumenti con futuri atti che saranno presi dalla GC ai sensi di quanto acconsentito dalle norme di settore. Spiega, inoltre, che tali costi, previsti in aumento anche per gli anni successivi al presente, in quanto il PEF abbraccia più anni, non sono collegati ad aumenti stimati di rifiuti raccolti e trattati. Ritiene non chiari i dati presentati dalla Società e reputa necessario, come già affermato nella discussione di cui al punto precedente all'OdG del presente CC, intervenire sulla Società con una azione corale portata avanti insieme con tutti i comuni di Valle.

Il Cons. Ramus Christian condivide quanto affermato dal Sindaco sulla Società Valle Camonica Servizi S.r.l., quindi sulla necessità di avere chiarimenti e sulla necessità che i comuni, proprietari della Società, diano ad essa un segnale in merito. Ricorda come i costi ricadono sui cittadini e che, stanti i dati e le informazioni alla mano, non vi è nulla (ad esempio un giustificato piano industriale) che oggi possa giustificare un aumento di costo del servizio su base annua di circa 40.000,00 euro.

Il Cons. Moles Ivan condivide quanto espresso sia dal Sindaco sia dal Cons. Ramus, in particolare per quanto riguarda la necessità di fare fronte comune con gli altri enti proprietari al fine di far valere il ruolo di proprietario attivo nei confronti della Società e far capire ad essa che alcune scelte vanno ben meditate. Su questo battaglia pronti a fare fronte comune. Ritiene corretto che la GC intervenga al fine di calmierare i maggiori oneri, ma chiede che si portino le proposte di soluzione in Commissione unica ed in approvazione in CC. Dichiarata astensione al voto da parte del gruppo consiliare "Insieme Edolo Vive" per le medesime motivazioni di cui alla proposta di deliberazione del precedente punto all'OdG del presente CC.

Dopodichè,

Premesso che:

- l'art. 1, comma 639, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 ha istituito, dal 1° gennaio 2014, la tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, quale componente dell'Imposta Unica Comunale (IUC);
- l'art. 1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 ha abolito, con decorrenza del 2020, l'Imposta Unica Comunale, ad eccezione della Tassa sui Rifiuti (TARI);
- l'art. 1, comma 527, della Legge 27 dicembre 2017, n. 205, ha attribuito all'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA), tra l'altro, le funzioni di regolazione in materia di predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio « chi inquina paga »;
- la deliberazione dell'ARERA n. 363 del 03/08/2021 ha definito i criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti, approvando il "metodo tariffario rifiuti per il secondo periodo regolatorio 2022-2025 - MTR2";
- l'art. 8 del D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158 disciplina il piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti;
- il comma 702 dell'art. 1 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 fa salva la potestà regolamentare degli Enti Locali in materia di entrate prevista dall'art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446;

Richiamato in particolare l'art. 7 della deliberazione ARERA n. 363/2021, il quale disciplina la procedura di approvazione del Piano Finanziario del servizio di gestione dei rifiuti, prevedendo, in particolare, che il piano deve essere validato dall'Ente territorialmente competente, il quale assume le pertinenti determinazioni e rimette all'ARERA il compito di approvare il predetto Piano Finanziario;

Preso d'atto che con propria deliberazione n° 13 del 30/05/2022 è stato approvato il PEF TARI pluriennale 2022/2025, il quale espone per l'anno 2023 un costo complessivo di €. 684.581,00= ;

Tenuto conto che il piano finanziario è corredato dalle informazioni e dagli atti necessari alla validazione dei dati impiegati e, in particolare, da:

- a) la/e dichiarazione/i, resa/e ai sensi del D.P.R. 445/00, sottoscritta/e dal/i legale/i rappresentante/i del/i soggetto/i che ha/hanno redatto il piano, attestante/i la veridicità dei dati trasmessi e la corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile di riferimento tenuta ai sensi di legge;
- b) la relazione che illustra sia i criteri di corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile, sia le evidenze contabili sottostanti;

Preso atto che la procedura di validazione del piano finanziario ha avuto esito positivo;

Visto il vigente regolamento comunale per la disciplina della Tassa sui Rifiuti (TARI), approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 9 del 28/04/2023 e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto in particolare gli art. 18 e 19 del citato regolamento comunale,

- i quali stabiliscono che la tariffa è determinata sulla base dei criteri indicati nel regolamento di cui al D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158, come previsto dall'art. 1, comma 651, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 ;

Visto il D.P.R. 27 aprile 1998, n. 158 disciplinante il metodo normalizzato per definire la tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani;

Visto l'art. 1, comma 652, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, il quale stabilisce che: *“Il comune, in alternativa ai criteri di cui al comma 651 e nel rispetto del principio «chi inquina paga», sancito dall'articolo 14 della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti, può commisurare la tariffa alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte nonché al costo del servizio sui rifiuti. Le tariffe per ogni categoria o sottocategoria omogenea sono determinate dal comune moltiplicando il costo del servizio per unità di superficie imponibile accertata, previsto per l'anno successivo, per uno o più coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa di rifiuti”;*
(solo per gli enti che adottano i criteri alternativi al metodo normalizzato di cui al D.P.R. 158/1999)

Visti, inoltre:

- l'art. 1, comma 654, della Legge n. 27 dicembre 2013, n. 147, il quale prescrive che, in ogni caso, deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente;
- l'art. 1, comma 662, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, che stabilisce l'applicazione del tributo in base a tariffa giornaliera per coloro che occupano o detengono temporaneamente, con o senza autorizzazione, locali od aree pubbliche o di uso pubblico;

Visto, in particolare, l'art. 1, comma 683, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, che prevede l'approvazione da parte del Consiglio Comunale delle tariffe del tributo da applicare alle utenze domestiche e non domestiche per ciascun anno solare, definite nelle componenti della quota fissa e delle quota variabile, con deliberazione da assumere entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, in conformità al Piano Finanziario relativo al servizio per l'anno medesimo;

Tenuto conto che secondo quanto previsto dall'art. 7, comma 8, della deliberazione ARERA n. 363/2021;

Preso atto che sulla base del Piano Finanziario, l'importo complessivo da raggiungere, per la completa copertura dei costi, ammonta ad €. **684.581,00=**

Ritenuto di ripartire i costi fissi e variabili di cui al Piano Finanziario riportato nell'allegato "A" succitato, tra utenze domestiche e non domestiche in base alla *potenzialità di produzione dei rifiuti delle due macrocategorie di utenze, dagli studi sull'effettiva produttività dei rifiuti; e dalle informazioni specifiche sui costi fornite dal gestore, ecc.*, come segue:

- 55 % a carico delle utenze domestiche;
- 45 % a carico delle utenze non domestiche;

Preso atto

- dei coefficienti Ka, per la determinazione della quota fissa delle utenze domestiche, come stabiliti dalla tabella riportata nell'art. 4 dell'allegato 1 al D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158 e dei coefficienti Kb, Kc e Kd per il calcolo della parte variabile delle utenze domestiche e della parte fissa e variabile delle utenze non domestiche riportati nella presente deliberazione;

Ritenuto, pertanto, al fine di assicurare un gettito del tributo pari al totale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti, al netto del costo per il servizio di gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche di cui all'art. 33-bis del D.L. 248/2007, di approvare le tariffe TARI relative all'anno 2023, suddivise tra utenze domestiche e utenze non domestiche;

Ricordato che la misura tariffaria per la TARI giornaliera è determinata in base alla tariffa annuale della TARI, rapportata a giorno, maggiorata di un importo pari al 30%;

Ritenuto, altresì, di stabilire le seguenti scadenze di pagamento per le rate relative all'anno 2023:

- prima rata: 31/08/2023
- seconda rata: 28/02/2024
- con possibilità di versamento in unica soluzione entro la scadenza della prima rata.

D E L I B E R A

1. di prendere atto del PEF pluriennale 2022/2025 e in particolare dell'annualità 2023 per la determinazione delle tariffe TARI anno 2023;
2. **di PRENDERE ATTO che il Comune provvederà con fondi propri alla copertura di e. 30.000,00 e quindi di ripartire** tra le categorie di utenza domestica e non domestica l'importo di e. 654.581,00 attraverso le tariffe, come segue:

UTENZE DOMESTICHE		UTENZE NON DOMESTICHE	
Percentuale	55%	Percentuale	45%
Totale	360.019,55	Totale	294.561,45

3. **di stabilire** i coefficienti (Ka-Kb e Kc-Kd) per la determinazione della parte fissa e della parte variabile nella misura indicata negli allegati 01 e 02 che formano parte integrale e sostanziale del presente atto;
4. **di determinare** le tariffe della tassa sui rifiuti (TARI) per l'anno 2023, così come riportate negli allegati 03 e 04 che formano parte integrale e sostanziale del presente atto;
5. **di stabilire** che la riscossione della TARI per l'anno 2023 avvenga in due rate di pari importo aventi scadenza il 31/08/2023 e il 28/02/2024, consentendo, comunque, il versamento in unica soluzione entro la scadenza della prima rata (31/08/2023);
6. **di disporre** la trasmissione della presente deliberazione al Ministero dell'Economia e delle Finanze e la pubblicazione sul proprio sito web istituzionale.